



CIRCOLARE TECNICA 2/94

Milano, 2 Febbraio 1994

OGGETTO: REGOLAMENTO CENTRALE RISCHI FACTORING

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
ISEFI	DOTT. FIORIO
MEDIOFACTORING	Direzione Generale
	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	Direzione Generale
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

REGOLAMENTO CENTRALE RISCHI ASSIFACT

PREMESSO

1. che il Consiglio dell'Associazione, con successive delibere nelle riunioni del 20 aprile 1990, 26 giugno 1990, 23 luglio 1990, 21 settembre 1990, ha deciso l'attuazione di una Centrale Rischi Factoring, definendone finalità, contenuti e modalità operative;
2. che l'Assemblea dell'Associazione, nelle sedute del 26/9/91 e del 1/7/93, ha approvato la costituzione della Centrale Rischi Factoring ed i principi di ripartizione dei relativi costi;
3. che i contenuti del presente regolamento sono stati definiti dal Consiglio con delibere del 10 maggio 1991, dell' 8 luglio 1991, del 4 settembre 1991 e del 10 novembre 1993;
4. che ASSIFACT ha provveduto a stipulare in data 7 luglio 1992 con la società INTESA S.p.A. (d'ora in poi denominata fornitore) un contratto di fornitura di servizi per l'utilizzo e la gestione della Centrale Rischi Factoring (d'ora in poi denominata CR);
5. che ASSIFACT è proprietaria dell'applicativo CR ed ha la supervisione ed il controllo di tutta l'attività legata alla CR;
6. che la proprietà dei dati forniti alla CR da ciascuna Associata rimane di quest'ultima;
7. che ASSIFACT indica le modalità operative e tecniche per l'utilizzo della CR inviando ad ogni Associata le corrispondenti procedure a cui attenersi;
8. che per la definizione dei termini relativi ai fenomeni oggetto di rilevazione da parte della CR e per tutti i riferimenti tecnici si deve fare riferimento al 'Glossario Centrale Rischi', all' 'Allegato Tecnico alla Centrale Rischi' ed alla documentazione tecnica predisposta dall'Associazione.
9. che ASSIFACT è preposta a dirimere i problemi di natura interpretativa e gestionale della CR, avvalendosi dell'apporto della apposita commissione denominata, d'ora in poi "Commissione Centrale Rischi"; le attività e le modalità di funzionamento di tale Commissione, che è presieduta da un membro del Consiglio di ASSIFACT, sono definite dal Consiglio medesimo. Ad ASSIFACT è anche demandato il compito di predisporre i documenti inerenti lo svolgimento della attività della CR.



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE COSTI DELLA CENTRALE RISCHI

Tutte le Associate sono tenute a partecipare ai costi della CR secondo le modalità di cui all'art. 3 anche se non inviano ad ASSIFACT il flusso informativo per la costituzione della CR.

I costi relativi alla CR si suddividono in diretti, indiretti e supplementari.

Sono costi diretti quelli derivanti dall'utilizzo del sistema da parte degli utenti per le attività di interrogazione e collegamento alla CR.

Sono costi indiretti tutti quelli non rientranti nella dizione suddetta, e segnatamente i costi di creazione e sviluppo della CR, occupazione di memoria on-line, manutenzione, gestione, salvataggi di sicurezza, controllo di utilizzo del servizio noleggio nastri magnetici di nastroteca, ed in genere tutto ciò che, pur non direttamente consumato dagli utenti della CR, è indispensabile per un affidabile ed efficiente servizio.

Rientrano inoltre nei costi indiretti i costi sostenuti da ASSIFACT relativamente all'avvio e alla gestione della CR.

Sono oneri supplementari gli importi da corrispondere ad ASSIFACT in ragione dell'adesione alla CR dopo il 1° gennaio 1994, oppure della adesione alla CR da parte di nuove Associate.

Gli oneri supplementari sono costituiti da contributi all'avviamento del servizio CR, dovuti all'atto dell'adesione e decisi annualmente dal Consiglio di ASSIFACT, sentita la Commissione Centrale Rischi.

ARTICOLO 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI

Per la ripartizione dei costi indiretti tra le Associate si utilizzano i criteri seguiti per la determinazione dei contributi associativi, così come previsto dall' art. 4 del vigente statuto ASSIFACT.

I costi diretti vengono addebitati alle Associate in funzione dei rispettivi consumi in termini di collegamento scelto alla rete e numero di interrogazioni effettuato.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ADDEBITO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIATE

ASSIFACT ripartisce e addebita i costi del servizio erogato dal fornitore per la CR fra tutte le Associate, con i criteri di cui all'Articolo precedente, inviando, direttamente o per il tramite del fornitore, ad ognuna di esse la documentazione contabile indicante il corrispettivo comprensivo di imposta, a fronte della fatturazione del fornitore o sulla base della stima dei costi previsti per l'esercizio in corso.

Nel primo caso verranno allegate le specifiche per la rilevazione degli importi relativi ad ogni tipo di servizio usufruito dalle Associate ed il numero di interrogazioni relativo al singolo utente.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO CR

Ciascuna Associata è tenuta a pagare il corrispettivo per costi diretti e indiretti, dovuti ad ASSIFACT, entro e non oltre 15 giorni dalla data di addebito, di norma su base mensile, e con valuta non posteriore a tale termine.

Per il pagamento dei corrispettivi dovuti le Associate autorizzeranno degli addebiti permanenti [RID] a favore di ASSIFACT: le Associate sono tenute al regolare pagamento dei corrispettivi anche in presenza di contestazioni.

In caso di ritardo da parte di una Associata nel pagamento di tutto o parte della somma, ASSIFACT ha facoltà di addebitare all'Associata, senza necessità di esplicita messa in mora, interessi moratori nella misura del prime rate ABI vigente, maggiorato di 3 punti percentuali.

Perdurando il ritardo anche di un solo dei pagamenti per oltre 60 giorni, ASSIFACT, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15, ha nei confronti dell'Associata inadempiente, facoltà di:

- attivare tutte le azioni per il recupero del proprio credito e per il rimborso di eventuali danni;
- sospendere l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 6 - INVIO FLUSSO INFORMATIVO

Le Associate sono tenute a fornire mensilmente al fornitore i flussi informativi, contenenti le informazioni previste dalla documentazione tecnica ed organizzate secondo gli schemi da questo stabiliti, preferibilmente attraverso la modalità del file transfer.



La produzione del flusso informativo mensile deve essere effettuata estraendo i dati dagli archivi delle Associate aggiornati alla fine di ogni mese.

Nel flusso informativo mensile devono essere indicate tutte le segnalazioni relative a contratti in essere stipulati e risultanti dall'avvenuto aggiornamento degli archivi.

I flussi informativi che pervenissero in ritardo rispetto ai termini, oppure che risultassero errati o comunque non aderenti agli standard richiesti, non sono inseriti nella CR.

L'invio del flusso informativo è a carico ed a rischio dell'Associata mittente, cui spetta l'onere di provarne la data di ricezione da parte del fornitore.

ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE CENTRALE RISCHI

La CR è costituita mensilmente con i flussi informativi appositamente inviati dalle Associate per il mese di riferimento.

In caso di mancato invio dei flussi informativi nel mese di riferimento oppure di errori, potranno essere utilizzati, per ogni elaborazione mensile, i flussi informativi già inviati dalle Associate e già utilizzati per precedenti costituzioni mensili della CR, fino ad un massimo di tre mesi precedenti.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI INTERROGAZIONE DELLA CENTRALE RISCHI

Le configurazioni possibili di collegamento sono comunicate alle Associate con documentazione tecnica specifica.

L'interrogazione della CR avviene solo per Codice fiscale/Partita IVA.

ARTICOLO 9 - INTERROGAZIONI DISPONIBILI PER OGNI ASSOCIATA

Ciascuna Associata può ottenere ogni mese:

- a) il flusso di ritorno delle informazioni complessivamente disponibili presso la CR, relativo alla clientela (cedenti e ceduti) precedentemente già segnalata nel flusso informativo ed a tutti i dati di cui alle rispettive schede cedente e ceduto.

Se il Cliente cedente risulta altresì censito nella CR come debitore ceduto oppure, viceversa, se il debitore ceduto risulta altresì censito nella CR come cedente, il flusso di ritorno comprende entrambe le schede (cedente e ceduto) sempre che tale configurazione risulti nel flusso informativo fornito dall'Associata.

Il primo invio del flusso di ritorno della CR comprende i dati del mese in esame e degli undici (11) mesi precedenti;

- b) una prima informazione relativa a nominativi di potenziali clienti, eventualmente censiti nella CR ed aggiornata al solo mese in corso. Nel caso in cui il nominativo per il quale si effettua la richiesta di prima informazione sia censito come debitore ceduto, verranno rese disponibili, limitatamente all' ultimo periodo disponibile, all' Associata le seguenti informazioni:

1. totale crediti ceduti (lire);
2. numero Associate segnalanti (per classi), di cui in pro-soluto;
3. scaduto oltre i 90 giorni (SI/NO);
4. sofferenze (SI/NO).

ARTICOLO 10 - CRITERI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il fornitore del servizio procede mensilmente all'archiviazione:

- dei programmi applicativi
- dell'intera CR
- dei dati di ogni Associata

Inoltre vengono effettuate, per ogni giornata di servizio, le normali procedure di sicurezza dati.

Per quanto attiene l'accesso ai dati della CR questo è protetto con parole chiave di esclusiva conoscenza di ogni Associata.

La gestione delle parole chiave di accesso è descritta nel successivo art. 12.

I dati reperiti dall'attività di interrogazioni della CR sono strettamente riservati e non possono essere trasmessi a terzi; fatta eccezione per le aziende capogruppo, nell'ambito di gruppi l'appartenenza ai quali sia espressa negli Statuti delle Associate.

Per consentire una piena disponibilità e libertà di divulgazione tra le Associate di tali informazioni, le Associate si impegnano ad inserire, nella redazione dei propri contratti di factoring, una clausola, formulata d' intesa con ASSIFACT, in merito alla previsione, debitamente accettata dalla controparte, che dati e notizie attinenti il contratto stipulato così come quelle riguardanti le qualità soggettive del cliente stesso, possono formare oggetto di comunicazione alla CR ASSIFACT; altrettanto per quanto concerne possibili, successivi eventi di carattere straordinario o patologico afferenti il contratto o il cliente stesso.

L'adeguamento dei contratti di factoring ai sensi dei due commi precedenti, dovrà avvenire al più presto e, comunque, entro 12 mesi dalla adesione della singola Associata alla CR.

Ogni Associata si impegna, di fronte ad ASSIFACT ed alle altre Associate singolarmente prese, alla completezza ed alla rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, rilevando a tale riguardo completamente indenne ASSIFACT da responsabilità. Ove fossero riscontrati ripetuti errori sui dati forniti da parte di una Associata si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 15.

Le Associate sono responsabili, anche nel caso in cui si avvalessero di un centro elaborazione dati esterno, nei confronti di ASSIFACT e delle singole Associate, per l'uso improprio e/o illegittimo dei dati contenuti nella CR e per tutte quelle attività inerenti la CR stessa esercitate dai propri dipendenti, ausiliari, incaricati, mandatari, sostituti e comunque da soggetti direttamente o indirettamente collegati con l'Associata.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE ASSOCIATE AI FINI DEL SERVIZIO CR

Per quanto attiene l'invio delle comunicazioni tra ogni Associata ed ASSIFACT e tra ASSIFACT e il fornitore, ai fini di richiesta di attivazione e/o disattivazione del collegamento tra Associata e CR, conseguente alla adesione della prima alla seconda (d'ora in poi denominata "servizio"), si conviene di:

- attivare ogni nuovo servizio con l'inizio di ciascun mese;
- disattivare ogni servizio con la fine di ciascun mese.

La tempistica delle comunicazioni, per ragioni tecniche ed organizzative, deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- attivazione di un nuovo servizio:

- l'Associata deve trasmettere all'Associazione la richiesta formale (via lettera, telex, fax ecc.) entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese;
- ASSIFACT trasmette al fornitore la richiesta del nuovo servizio entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese; fatti salvi i tempi tecnici necessari al fornitore, comunque preavvisato informalmente in anticipo del nuovo servizio, lo stesso viene attivato se detti tempi tecnici dovessero consentire di erogarlo entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Resta inteso che l'Associata può effettuare le comunicazioni in ogni momento del mese, sapendo che l'attivazione del servizio richiesto avverrà entro i primi cinque giorni lavorativi del mese.

- disattivazione di un servizio :



- l'Associata deve far pervenire all'Associazione la richiesta formale almeno cinque giorni lavorativi prima della fine di ciascun mese;
- ASSIFACT trasmette al fornitore la disattivazione del servizio entro il terz'ultimo giorno lavorativo dalla fine dello stesso mese.

ARTICOLO 12 - GESTIONE DELLE PAROLE CHIAVE

Vengono assegnate alle Associate aderenti alla CR una o più parole chiave iniziali per le rispettive utenze.

Le parole chiave sono inviate in via riservata alle Direzioni Generali di ogni Associata.

E' demandata ad ogni Associata la responsabilità di diffusione delle assegnate parole chiave tra i propri utenti.

Ciascun utente di ogni Associata è obbligato dall'applicativo a modificare la parola chiave iniziale con una nuova di propria ed esclusiva conoscenza al momento della connessione delle utenze di propria competenza alla rete.

In caso di smarrimento e/o revoca della parola chiave di competenza di ogni Associata, questa può richiedere all' Associazione, con comunicazione formale e riservata, il ripristino della parola chiave iniziale.

ASSIFACT, effettuato il servizio richiesto, comunica in via formale e riservata l'avvenuto ripristino della parola chiave all' Associata che ne fa richiesta.

Ogni Associata deve comunicare ad ASSIFACT, all'atto della adesione alla CR, il nominativo della persona formalmente incaricata di mantenere i contatti con ASSIFACT in materia di CR .

ARTICOLO 13 - ASSOCIATA DIMISSIONARIA

In caso di recesso dall'Associazione, oppure dalla partecipazione alla CR, l'Associata dimissionaria perde il diritto di accesso alla CR a far tempo dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di ASSIFACT, che provvederà nelle forme tecniche opportune ad inibirne l'accesso.

L'Associata dimissionaria è comunque tenuta a corrispondere ad ASSIFACT costi diretti dovuti per il servizio erogato fino al momento del recesso.

Nel caso di recesso dall' Associazione, l'Associata dimissionaria è tenuta a corrispondere i costi indiretti relativi all'esercizio sociale nel quale avviene il recesso.



L'Associata dimissionaria è comunque tenuta all'obbligo della riservatezza sui dati della CR e al divieto di trasmissione a terzi, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il recesso da parte di una o più Associate comporti, a giudizio di ASSIFACT, il venir meno dell'efficacia del servizio e provochi la cessazione della CR, gli eventuali costi conseguenti all'interruzione del contratto di fornitura stipulato con il fornitore vengono ripartiti tra le Associate con i criteri previsti per i costi indiretti.

ARTICOLO 14 - CERTIFICAZIONE E PASSAGGIO DEL PROGRAMMA DIAGNOSTICO

Attraverso un apposito programma applicativo di controllo (diagnostico), predisposto in base alle specifiche del fornitore, le Associate devono sottoporre a verifica la qualità dei dati e delle informazioni prima di ogni spedizione mensile; esse possono altresì predisporre la crittografia dei propri dati.

La certificazione della correttezza formale dei dati dovrà essere inviata contestualmente all'invio dei dati ad ASSIFACT.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E SANZIONI

L'Associazione può richiedere a ciascuna Associata le informazioni ed i chiarimenti da essa ritenuti necessari per verificare il rispetto del presente regolamento da parte delle Associate. Al riguardo queste si impegnano a fornire la propria totale collaborazione, essendo da parte sua l'Associazione tenuta ad una totale riservatezza in merito al contenuto dei dati ed informazioni di cui essa venisse a conoscenza nel corso delle verifiche suddette.

In caso di uso improprio e/o illegittimo dei dati, di inadeguatezza, di non aderenza ai criteri diagnostici di cui all'art. 14, di non rispondenza al vero delle informazioni fornite, oppure di mancato invio del flusso informativo, salvo casi di forza maggiore, l'Associata può essere esclusa dal servizio ad iniziativa di ASSIFACT, sentita la Commissione Centrale Rischi, con revoca della parola chiave, senza revoca dal pagamento dei costi di cui all'art.2, per un periodo di tempo determinato con delibera del Consiglio nella prima riunione utile, e comunque non inferiore a 3 mesi.

L'esclusione dal servizio è automatica, fermo restando le altre disposizioni del presente articolo, qualora l'Associata non trasmetta il proprio flusso informativo per 3 (tre) mesi consecutivi, salvo casi di forza maggiore.

Il riacquisto della facoltà di accesso non dà comunque diritto ad ottenere la disponibilità delle informazioni relative al periodo di esclusione.

Le Associate si impegnano al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e all'adempimento di tutte le obbligazioni da esso previste e da sue successive modifiche o

integrazioni.

In caso di inadempienza di una Associata alle obbligazioni previste dal presente Regolamento, è facoltà del Consiglio di ASSIFACT di deliberare l'esclusione della Associata ai sensi dell'art. 5 e con le procedure dell'art. 6 dello Statuto associativo.

Alle Associate escluse si applicano le previsioni di cui al precedente Articolo 13.

ARTICOLO 16 - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

L'attuazione del presente Regolamento è demandata al Consiglio dell'Associazione, che provvede altresì a designare almeno tre dei propri membri alla partecipazione alla Commissione CR.

Tutte le modifiche e/o integrazioni deliberate dall'Assemblea saranno comunicate tempestivamente ad ogni Associata, che si impegna sin d'ora ad accettarle, salvo facoltà di recesso dal Servizio, per il quale si applicano le norme di cui all'art. 13.

ARTICOLO 17 NORME TRANSITORIE

Viene definito periodo iniziale della CR il periodo che intercorre dalla data di attivazione del servizio - 1° luglio 1993 - al 1° novembre 1993; in questo periodo i costi diretti sostenuti dalle società aderenti al servizio CR sono da considerarsi come costo di sviluppo del servizio stesso e pertanto conteggiati tra i costi indiretti.

I costi diretti sostenuti dalle Associate aderenti al servizio CR nel periodo 2 novembre - 31 dicembre 1993 vengono ripartiti in parti uguali tra tutti gli Associati che hanno dichiarato la propria adesione alla CR entro il 1993.

Fino ad un massimo di 6 mesi oltre il termine del periodo iniziale del servizio della CR il controllo, di cui all' art.14, viene effettuato direttamente dal fornitore che invierà ad ASSIFACT e all' Associata aderente il report delle verifiche effettuate.

Versione approvata dall' Assemblea del 13.12.93